I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 893/70 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1970
che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69 (3) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1970.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(3) GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 maggio 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	58,68
10.01 B	Frumento duro	61,83 (1)
10.02	Segala	48,48
10.03	Orzo	49,44
10.04	Avena	33,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	32,94 (2)
10.05 B	Granturco altro	32,94
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	41,53
10.07 C	Sorgo e durra	39,43
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	63,10
11.01 B	Farine di segala	78,33
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	105,36
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	67,20

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.
(2) Al massimo 4 % del valore in dogana.